SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2020-A)

RELAZIONE DELLA 8° COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE RIGGIO)

Comunicata alla Presidenza il 1º dicembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

approvato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dal 29 luglio 1982 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 3302 e 3303)

d'iniziativa dei deputati PERNICE, ROSSINO, CIUFFINI, LA TORRE, SPATARO, BOTTARI, BOGGIO, RINDONE, BARCELLONA, GIUDICE e RIZZO (3302); LA LOGGIA, CUSUMANO, GUNNELLA e VIZZINI (3303)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 agosto 1982

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2020, approvato, in sede legislativa, dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati, nel testo risultante dalla unificazione delle proposte di legge nn. 3302 e 3303, d'iniziativa dei deputati Pernice ed altri e La Loggia ed altri, riguarda modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

Il disegno di legge prevede alcune modifiche ed integrazioni ai due decreti-legge ed alle relative leggi di conversione concernenti provvedimenti a favore della popolazione dei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino colpiti dal sisma del 7 giugno 1981. Tali modifiche sono suggerite dal fatto che in sede di applicazione si sono riscontrate alcune carenze.

L'articolo 7 modifica l'articolo 1-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito nella legge n. 536 del 26 settembre 1981, nella parte che riguarda la ricostruzione e la riparazione di unità immobiliari abitative estendendo il contributo anche agli immobili adibiti ad usi diversi ivi compresi quelli per le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2 estende la possibilità di trasferimento del contributo anche nei casi di donazione fra parenti fino al terzo grado ed affini entro il secondo. Al riguardo la Commissione giustizia nel suo parere ha posto in evidenza che l'articolo è suscettibile di due diverse interpretazioni. Secondo la prima interpretazione, la norma avrebbe unicamente lo scopo di precisare che, tra i trasferimenti di cui al primo comma dell'articolo 2-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 536, rientrano anche quelli conseguenti a donazioni; ed in questo caso la disposizione proposta risulterebbe restrittiva giacchè finirebbe col limitare (a pochi individuati casi nell'ipotesi di donazioni) la portata del primo comma citato, dove, sia pure attraverso una formulazione ambigua, non è stabilito che il trasferimento debba essere necessariamente a titolo oneroso (nè vi sarebbe stata in verità alcuna ragione per siffatta previsione).

In base alla seconda interpretazione, la disposizione proposta potrebbe prefiggersi di aggirare il disposto del secondo comma del medesimo articolo 2-ter il quale stabilisce la decadenza dai contributi concessi nei confronti del proprietario o titolare di diritto reale di godimento che alieni il suo diritto sull'immobile così ricostruito prima di cinque anni dall'ultimazione dei lavori o dell'eventuale acquisto.

Il relatore, alla luce dei predetti rilievi, si è rimesso alla Commissione la quale ha ritenuto, soprattutto per ragioni di urgenza, di non modificare il testo della Camera, con la riserva peraltro che in Assemblea questo aspetto possa essere meglio approfondito.

L'articolo 3 del disegno di legge proroga al 31 ottobre 1982 i termini per la presentazione della domanda di contributo e, in caso di inerzia del proprietario, concede ulteriori sessanta giorni al conduttore o al titolare di un diritto reale di godimento dell'immobile. Anche per questo articolo la Commissione ha ritenuto che sia l'Assemblea a valutare l'opportunità di un emendamento tendente a prorogare ulteriormente la predetta data.

L'articolo 4 porta da trenta a sessanta giorni il termine entro il quale la commissione comunale deve esprimere le proprie determinazioni dalla data di presentazione di ciascuna perizia.

L'articolo 5 eleva da 8.000.000 a 9.600.000 il reddito imponibile dei nuclei familiari ammessi ad ottenere il beneficio di lire 200 mila. L'articolo 6 condiziona la corresponsio-

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne di tale contributo alla esistenza di ordinanze di sgombero da parte dell'ufficio tecnico comunale.

L'articolo 7 estende al 31 dicembre 1982 il termine per l'aspettativa di cui possono usu-fruire i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, in quanto dipendenti di enti pubblici e aziende private.

L'articolo 8 sopprime l'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge n. 397.

L'articolo 9 modifica la disciplina dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali.

L'articolo 10 estende ai cittadini che harno optato per il servizio civile il trattamento economico spettante ai militari di truppa.

L'articolo 11 estende ai comuni di Mazara del Vallo e Petrosino i benefici di cui all'articolo 36-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786.

L'articolo 12 dà facoltà ai comuni di cui al terzo comma dell'articolo 18 del decretolegge 28 luglio 1981, n. 397, di impegnare le somme previste per gli esercizi finanziari fino al 1983.

L'articolo 13 autorizza i comuni di cui agli articoli 2 e 15 del decreto-legge n. 397 a regolare la loro posizione debitoria nei confronti dell'INPS.

L'articolo 14 stabilisce che nei comuni indicati nell'articolo 28 della legge n. 64 del 1981 non si applicano le ulteriori limitazioni nell'assunzione di personale.

L'articolo 15 regola le espropriazioni eseguite o da eseguirsi da parte dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal sisma del gennaio 1968, rivalutandole secondo l'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Ottemperando al mandato ricevuto dalla 8ª Commissione, il relatore sollecita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge valutando l'opportunità di introdurre modifiche agli articoli 2 e 3.

RIGGIO, relatore

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore Mancino)

20 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 2° COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Estensore Rosi)

30 settembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole subordinato ad una riformulazione dell'articolo 2 che ne faccia emergere chiaramente le finalità. Infatti la disposizione proposta è suscettibile di due diverse interpretazioni.

Secondo la prima essa avrebbe unicamente lo scopo di precisare che tra i trasferimenti di cui al primo comma dell'articolo 2-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 536, rientrano anche quelli conseguenti a donazioni; ed in questo caso la disposizione proposta risulterebbe restrittiva giacchè finirebbe col limitare (a pochi individuati casi nel caso di donazioni) la portata del primo comma citato, dove sia pure attraverso una formulazione ambigua non è stabilito che il trasferimento debba essere necessariamente a titolo oneroso (nè vi sarebbe sta-

ta in verità alcuna ragione per siffatta previsione).

In base alla seconda, la disposizione proposta potrebbe prefiggersi di aggirare il disposto del secondo comma del medesimo articolo 2-ter il quale stabilisce la decadenza dai contributi concessi nei confronti del proprietario o titolare di diritto reale di godimento che alieni il suo diritto sull'immobile così ricostruito prima di cinque anni dall'ultimazione dei lavori o dell'eventuale acquisto.

In ogni caso è inaccettabile la formulazione di una disposizione che in qualche modo possa far sorgere interrogativi in ordine alla disciplina vigente delle donazioni tra parenti.

Ai sensi dell'articolo 39, quarto comma, del Regolamento, si richiede la pubblicazione del presente parere in allegato ai documenti con cui verranno presentate all'Assemblea le conclusioni della Commissione di merito.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiati dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonchè di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori».

Art. 2.

All'articolo 2-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« Entro gli stessi termini di cui al primo comma, sono consentite donazioni fra parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26

settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« La domanda di contributo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-bis deve essere presentata al comune dal proprietario entro il 31 ottobre 1982; in caso di inerzia di questi, la domanda può essere presentata entro ulteriori sessanta giorni dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso».

Art. 4.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decretolegge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è così modificato:

« La commissione esprime le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Una commissione formata da cinque consiglieri comunali, eletta con voto limitato a tre rispettivamente dai consiglieri comunali di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, provvede a concedere ai nuclei familiari sinistrati forniti di ordinanze di sgombero, il cui reddito imponibile annuo non superi 9.600.000 lire, un contributo mensile di lire duecentomila fino al 30 giugno 1982 ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione di tale contributo è condizionata alla esistenza di ordinanze di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sgombero nei confronti dei componenti il nucleo familiare beneficiario ed è disposta su motivata domanda del capo famiglia il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver usufruito o di non usufruire, oltre che di eventuali alloggi provvisori, di altre forme di assistenza e di non essere proprietario di altra unità abitativa agibile e disponibile nel territorio comunale ».

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono, a richiesta, collocati in aspettativa fino al 30 giugno 1983 ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è soppresso.

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 luglio 1981, n 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Ai datori di lavoro le cui aziende sono ubicate nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e risultino gravemente danneggiate o abbiano subìto danni derivanti dalle forzate sospensioni dell'attività aziendale, è concesso, relativamente al personale dipendente in esse occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 7 giugno

1981 ed il 31 dicembre 1981. Il sindaco, effettuati gli opportuni accertamenti, rilascia dichiarazione attestante il periodo di forzata sospensione dell'attività aziendale. Per le aziende con più di cento addetti l'INPS può procedere ad accertamenti d'ufficio ».

Art. 10.

All'articolo 14 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« Il comune interessato è tenuto ad erogare ai cittadini che hanno optato e svolgono il cervizio civile il trattamento economico che compete ai militari di truppa ».

Art. 11.

Ai comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino sono estesi i benefici di cui all'articolo 36-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 12.

All'articolo 18 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« È data facoltà ai comuni di cui al terzo comma di impegnare nella emissione dei decreti le somme previste per gli esercizi finanziari fino al 1983 ».

Art. 13.

I comuni di cui agli articoli 2 e 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, i quali entro il 31 luglio 1983 provvedono, secondo le modalità stabilite dall'INPS, a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa ai periodi precedenti il 1º luglio 1982, ed in

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riferimento a tutte le gestioni amministrate dallo stesso Istituto, ivi compresi i contributi sociali di malattia, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e da ogni altra somma o onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi.

Gli uffici competenti per territorio sono autorizzati a liquidare e riscuotere, ratealmente, con dilazioni non superiori a dodici mesi e senza applicazione di sopratasse e penalità, l'IRPEG e l'IVA dovute dai comuni predetti che provvedano a regolarizzare le rispettive posizioni entro il 31 dicembre 1982.

Le procedure di cui sopra trovano applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

Art. 14.

Per effetto dell'articolo 28 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nei comuni in esso indicati non si applicano le ulteriori limitazioni di assunzione di personale che siano state o vengano disposte fino alla prevista data del 31 dicembre 1983.

Art. 15.

Per le espropriazioni eseguite o da eseguirsi a cura dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal sisma del gennaio 1968. l'indennità di esproprio delle aree è determinata in ogni caso nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico e con le procedure di cui all'articolo 13 del decretolegge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241. Per coloro che non avessero ancora ricevuto la liquidazione definitiva dell'indennizzo loro spettante esso dovrà essere rivalutato secondo l'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati maturato alla data del provvedimento di liquidazione.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.